

INFORMAZIONI RIFERITE AL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Conforme alle disposizioni di cui all'articolo 133 comma 2 lett. a) della delibera Consob n. 21466 avente ad oggetto modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307.

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, CheBanca! fornisce ai clienti prima dell'effettuazione dell'operazione, informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione.

Sezione I – Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

CheBanca! S.p.A.

- a) Iscritta nella sezione D del registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ("RUI") al numero D000203096 in data 5 Ottobre 2007
- b) Sede legale ed operativa: Viale Bodio 37 palazzo 4, 20158 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02.89666.1; Indirizzo internet: www.chebanca.it;
Indirizzo PEC: info.assicurazioni.pec@legalmail.it

All'interno dei locali della Banca di cui sopra

Cognome _____ Nome _____

_ in veste di dipendente di CheBanca!, addetto all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'Intermediario

Al di fuori dei locali della Banca di cui sopra

Cognome _____ Nome _____

–

Numero di iscrizione al RUI _____ data __/__/____ Sezione____, soggetto operante in qualità di _____ per _____

Indirizzo sede operativa (eventuale) _____

Recapito telefonico _____

Indirizzo internet (eventuale) _____

e-mail(eventuale) _____

L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa o comunque connessa alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti di seguito.

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Contraente ha facoltà di inoltrare eventuali reclami:

- direttamente all'Ufficio Reclami della Compagnia con le modalità ed ai recapiti indicati nelle rispettive informative precontrattuali, consegnate in fase di sottoscrizione, o tramite gli indirizzi di seguito riportati:
 - Genertellife S.p.A – gestionereclami@genertellife.it
 - Eurovita S.p.A – reclami@eurovita.it
 - Medvida Partners – reclami@medvidapartners.com
 - CNP Vita Assicurazione S.p.A. - reclami_cnpvita_assicurazione@gruppcnp.it
 - CNP Vita Assicura S.p.A. - reclami_cnpvita_assicura@gruppcnp.it
- a CheBanca!, per iscritto, utilizzando una delle seguenti modalità: (i) lettera raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo Viale Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158 – Milano, Italia; (ii) posta elettronica all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it; (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo: soluzioni.chebanca@legalmail.it; (iv) compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di CheBanca! o dell'impresa di assicurazioni preponente, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della doglianza, può inviare il reclamo all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure via fax al n. 06-42133206, oppure tramite PEC all'indirizzo email tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

Il contraente, infine, può rivolgersi anche all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) qualora il reclamo presentato, alla Banca o alla Compagnia, attenga all'accertamento dell'osservanza del Testo Unico dell'Intermediario Finanziaria (TUF) e relative norme di attuazione. Ferme tutte le ulteriori condizioni per la presentazione del ricorso, il contraente può rivolgersi all'ACF laddove non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo ovvero non avesse ricevuto riscontro, entro il termine di legge previsto, da parte della Banca o della Compagnia. Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito internet www.acf.consob.it.

Sezione III – Informazioni relative ad eventuali partecipazioni dirette e indirette

Si precisa che:

- a) CheBanca! S.p.A. - appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - detiene una partecipazione indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Generali Italia S.p.A.;
- b) Nessuna impresa di assicurazione, o sua controllante, detiene una partecipazione diretta, o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di CheBanca! S.p.A.

Si precisa, altresì, che l'addetto alla distribuzione assicurativa non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.

Sezione IV – Obblighi di comportamento ai sensi dell'art. 133 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob 21466

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 133 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 21466 del 27 luglio 2020 avente ad oggetto modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa **CheBanca!**, anche per il tramite dei propri addetti:

- a) Prima dell'effettuazione dell'operazione:

- **consegna/trasmette** al Contraente tutte le informazioni riferite al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, mediante apposito documento;
 - **fornisce** al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandogliene le caratteristiche la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) **è tenuta:**
- a mettere a disposizione del pubblico, nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, tutte le informazioni contenute nel presente documento oppure a pubblicarle sul proprio sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi dandone avviso di pubblicazione;
 - a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a valutare l'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto; a tal fine acquisisce dal contraente stesso ogni informazione utile;
- c) **informa** il contraente della circostanza che il suo rifiuto a fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze e, di conseguenza, anche la possibilità di sottoscrivere il contratto assicurativo d'investimento;
- d) **consegna** al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) **comunica** al cliente che in caso di distribuzione fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa hanno l'obbligo di:
- valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
 - osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
 - consegnare al cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
 - consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.